

N. 63655/11 R.G.

SENT. N° 1620/12  
REP. N° 1404/12

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano, XIII Sez. civile in persona del giudice monocratico dott. Nicola Di Plotti, ex art. 429 c.p.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa

DA

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti [REDACTED] e [REDACTED]

Elettivamente domiciliata in Milano viale [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED]

- OPPONENTE -

CONTRO

CONDOMINIO [REDACTED] in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED]

Elettivamente domiciliato in Milano [REDACTED] presso lo studio del difensore;

- OPPOSTO -

Il procuratore dell'opponente chiede e conclude:

vedi foglio che segue sub A);

il procuratore dell'opposto chiede e conclude:

vedi foglio che segue sub B);

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Si ritiene fondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dal condominio. Si osserva in proposito quanto segue.

L'eccezione, fondata sulla separazione esistente nel processo del lavoro tra il momento dell'editio actionis e quello della vocatio in ius, si fonda principalmente sui rilievi che la giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 20604/08) ha svolto con riferimento al caso in cui la notifica del ricorso, una volta effettuato il deposito dello stesso presso la cancelleria, non sia avvenuta di fatto o sia giuridicamente inesistente.

Nel caso in esame in questa sede il ricorso, una volta depositato presso la cancelleria del Tribunale, è stato affidato al servizio postale per la notifica all'opposto oltre il termine di cui all'art. 415 c.p.c.; non si pone dunque specificamente un problema di inesistenza giuridica o di fatto della notifica, ma di tardività della medesima.

Nella medesima sentenza viene affrontato anche il tema della diversa disciplina dei termini perentori e ordinatori alla luce dei principi costituzionali in merito alla ragionevole durata del processo; nel caso di specie risulta documentalmente che la notifica tardivamente effettuata non sia stata preceduta da una richiesta di autorizzazione alla proroga dei termini per la sua esecuzione. Anche il mancato rispetto di un termine pacificamente ordinatorio, quale quello previsto dall'art. 415 comma 4 c.p.c., assume in tal caso rilevanza processuale.

I principi contenuti nella sentenza richiamata devono essere inoltre coordinati con quelli enunciati in altra decisione, ad essa successiva, che ha esaminato la fattispecie relativa all'esecuzione della notifica senza il rispetto dei termini, richiamando in tal caso il consolidato orientamento secondo cui nel rito del lavoro il termine di dieci giorni entro il quale l'appellante (al quale si ritiene debba essere assimilato l'opponente ex art. 645 c.p.c.), ai sensi dell'art. 435 comma 2 c.p.c., deve notificare all'appellato il ricorso (tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l'impugnazione) e il decreto di fissazione dell'udienza di discussione non ha carattere perentorio; la sua inosservanza non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell'appellato, a condizione tuttavia che sia rispettato il termine che ai sensi del medesimo art. 435 commi 3 e 4 c.p.c. deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell'udienza di discussione (Cass. 26489/10, che

richiama Cass. n. 5997/1994). Nel caso di cui al presente procedimento anche il termine di cui all'art. 415 comma 5 c.p.c. di trenta giorni tra la data di notificazione all'opposto e quello dell'udienza di discussione non è stato rispettato, pur tenendo conto dei principi ormai consolidati in tema di scissione del momento perfezionativo della notifica tra notificante e soggetto destinatario della notifica.

Dalle considerazioni che precedono, dunque, deriva il giudizio di improcedibilità dell'opposizione, qualunque sia l'aspetto processuale che si voglia considerare, fermo restando che entrambi sono stati dedotti dal condominio opposto.

Gli ulteriori profili dedotti dalle parti restano assorbiti dalle esposte osservazioni.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.



Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- 1) Dichiara l'improcedibilità dell'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo N. 22860/11 R.G. emesso dal Tribunale di Milano il 1.7.2011.
- 2) Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del condominio opposto liquidate in € [redacted] per spese, € [redacted] per diritti, € [redacted] per onorari; oltre rimborso forfetario spese generali; oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, il 9.2.2012.

Il Giudice

Dott. Nicola Di Plotti



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
E' COPIA COMPLETA ALL'ORIGINALE x *uso ufficio*  
MILANO, 14 FEB. 2012  
IL CANCELLIERE

